

DETERMINAZIONE



SETTORE Servizi Culturali e Scolastici 10	SERVIZIO Servizi Scolastici	SERVIZIO Servizi Scolastici	NUM. 808	DATA 30/08/2019
OGGETTO: RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA APPROVATO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO ALUNNI, PRE/POST SCUOLA ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI PER GLI AA.SS. 2019/2020 (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO) - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - CIG 7982317060				

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di Posizione Organizzativa "l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali".

Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili, conferiti con decreti sindacali.

Preso atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 e 11 dell'11/02/2019, sono stati approvati i seguenti oggetti "Approvazione aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021" e "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021".

Preso atto altresì della deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 19.02.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs.118/2011;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 706 del 23/07/2019 avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi parascolastici di assistenza durante il trasporto, pre post scuola, assistenza specialistica ad alunni disabili per gli aa.ss. 2019/2020 (dal 1 Gennaio al 30 Giugno) – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 da effettuarsi su piattaforma Sintel di Regione Lombardia" con la quale si approvavano gli atti di gara tra i quali era indicato il relativo disciplinare.

Verificato che recenti pronunce giurisprudenziali (Tar Lazio sentenza n. 9781 del 22 Luglio 2019) fornivano chiarimenti in merito al calcolo del punteggio per il raggiungimento della soglia tecnica di sbarramento dell'offerta tecnica, che potevano generare difformità rispetto

all'applicazione di quanto previsto nel disciplinare di gara approvato per la selezione sopra indicata.

Ritenuto pertanto opportuno modificare il periodo previsto a pagina 18 del disciplinare di gara (art. 12) precedentemente così formulato “*N.B. Qualora l’offerta tecnica, sommando tutti i punteggi parziali riparametrati raggiunti, non totalizzi almeno 33 punti su 70 punti previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, di conseguenza, non si procederà all’apertura della relativa offerta economica.*” con il seguente testo “*N.B.: Qualora l’offerta tecnica, sommando tutti i punteggi parziali raggiunti, non totalizzi almeno 33 (trentatré) punti su max. 70 (settanta) punti previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, di conseguenza, non si procederà all’apertura della relativa offerta economica.*”

Dopo aver proceduto all’esclusione di quei concorrenti che eventualmente non abbiano raggiunto la soglia di sbarramento, la commissione provvederà ad effettuare la riparametrazione di cui a pag. 17 punto c).

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento Sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della modifica del periodo previsto a pagina 18 del disciplinare di gara (art. 12) precedentemente così formulato “*N.B. Qualora l’offerta tecnica, sommando tutti i punteggi parziali riparametrati raggiunti, non totalizzi almeno 33 punti su 70 punti previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, di conseguenza, non si procederà all’apertura della relativa offerta economica.*” con il seguente testo “*N.B.: Qualora l’offerta tecnica, sommando tutti i punteggi parziali raggiunti, non totalizzi almeno 33 (trentatré) punti su max. 70 (settanta) punti previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, di conseguenza, non si procederà all’apertura della relativa offerta economica.*”
Dopo aver proceduto all’esclusione di quei concorrenti che eventualmente non abbiano raggiunto la soglia di sbarramento, la commissione provvederà ad effettuare la riparametrazione di cui a pag. 17 punto c).
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
Giancarlo Cattaneo / INFOCERT SPA